

## A.C. 2953 GOVERNO

### SCHEDA SULLA RIFORMA IN MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE

Il disegno di legge delega recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (C 2953) all'articolo 1, comma 1, lettera b) contiene una riforma del processo civile e della famiglia, dei minori e della persona che riorganizza il Tribunale dei minori e la Procura dei minori e prevede, tramite l'**istituzione**, presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello, delle "**sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori**", e presso le procure della Repubblica in sede distrettuale dei **gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori**, con particolare attenzione anche alle vittime vulnerabili.

La delega prevede, dunque, un **accorpamento, una riorganizzazione e una sostanziale razionalizzazione del sistema**: non siamo dunque di fronte ad una soppressione *tout court* dei Tribunali dei minori, ma piuttosto ad una riorganizzazione e ad una sostanziale valorizzazione che li vedrà entrare nei Tribunali di giustizia ordinaria secondo le seguenti modalità: in **sede distrettuale** il Tribunale dei minori farà parte della **sezione specializzata** costituita secondo il modello delle **sezioni lavoro**, con funzioni **esclusive** in materia di: persone, famiglia e minori e in particolare adozioni, revoca e sospensione della responsabilità genitoriale e penale minorile. In **sede circondariale** si creeranno apposite **sezioni specializzate con funzioni prevalenti** in materia di persone, famiglia e minori, ugualmente, presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di Corte d'Appello. Presso le Procure distrettuali (o ogni sede di Corte d'appello) dove confluiranno le Procure minorili, verrà istituito un **gruppo specializzato in materia di persone, famiglia e vittime vulnerabili, secondo il modello previsto per la DDA, d.lgs. n. 159 del 2011), all'art. 102..**

**La riforma non cancella, dunque, con un colpo di spugna come alcuni sostengono, i Tribunali Minorili, bensì interviene ad integrare due corpi della giustizia che non ha più senso rimangano separati, con l'intento di dare coerenza e maggiore efficacia all'intero sistema, nel rispetto della sensibilità della materia sulla quale siamo chiamati ad intervenire, e con particolare attenzione al tema della individuazione del giudice e del riparto di competenze tra giudici chiamati a regolare la articolata, quanto delicata, materia dei diritti delle persone e delle relazioni familiari**

**I giudici e la Procura dei minori (anche i giudici onorari) si sposteranno in sede distrettuale con il loro personale, le loro procedure e le loro professionalità.**

**- Il presidente del Tribunale dei minori diventerà Presidente di sezione, il Procuratore dei minori diventerà procuratore aggiunto.**

**- La specializzazione del giudice e del Pm minorile, nonché della attuale composizione del collegio (compresa l'integrazione con gli psicologi) per quanto riguarda le decisioni più importanti in materia di minorenni verrà mantenuta, anzi, garantita: costituirà, infatti titolo preferenziale per l'assegnazione alle sezioni specializzate—e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero l'aver esperienze pregresse in materia di famiglia e minori, nonché l'aver partecipato a **azioni di formazione**, e che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del Pubblico ministero e quelli addetti alla famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare a specifiche azioni di formazione organizzate dal Consiglio superiore della magistratura.**

Le sezioni circondariali mantengono le attuali competenze dei tribunali ordinari in materia di stato e capacità della persona, famiglia (separazioni, divorzi, filiazione fuori del matrimonio i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale.), attraggono le

competenze “minori” del tribunale per i minorenni, e sono quelle per le quali è più difficile garantire la specializzazione, nel senso di esercizio in via esclusiva delle funzioni specializzate, con esclusione dell’assegnazione di trattazione di affari ulteriori.

Sono loro attribuite in via esclusiva **in primo grado**:

- le controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, anche in assenza di figli, rapporti di famiglia e minori, procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio;
- i procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in base all'art. 38 delle disposizioni di attuazione c.c., con eccezione dei procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali)

**Inoltre:**

- **il rito dovrà possedere alcune caratteristiche (atto introduttivo, domande e richieste istruttorie, prima udienza davanti al presidente di sezione con adozione di provvedimenti provvisori reclamabili, ascolto del minore);**
- si dovrà assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali;
- si dovrà prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni ;
- si disciplina il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare ;
- si dovranno disciplinare in modo omogeneo i **procedimenti di separazione e divorzio giudiziale** e in materia di filiazione fuori dal matrimonio, nonché i **procedimenti di separazione e divorzio consensuali** e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli;
- disciplinare in modo omogeneo i **procedimenti in materia di responsabilità genitoriale** in base a specifici criteri direttivi, assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia

**E’ stata svolta in Commissione Giustizia, sul tema, un’approfondita indagine conoscitiva.**

Tra gli altri sono stati sentiti:

- l’**OUA** (Organismo Unitario dell’Avvocatura) ha accolto con favore la riforma delle competenze in tema di famiglia, che supero lo status quo con l’istituzione di sezioni specializzate anche per la materia penale, in tutti i tribunali ordinari;
- l’**ANM** (Associazione Nazionale Magistrati) esprime apprezzamento per il tentativo di dare coerenza e organicità al tema dell’individuazione del giudice e del riparto di competenze tra i giudici chiamati a regolare la articolata materia dei diritti delle persone e dei minori, e in merito alla razionalizzazione e alla semplificazione dei riti, che si inserisce nel solco di un intenso dibattito tra gli operatori del settore che vedeva al centro la necessità di riunire, sotto la competenza di un unico ufficio giudiziario le competenze divise tra tribunali per i minorenni e tribunale ordinario. Segnala la necessità di mantenere e valorizzare una “specializzazione” del personale, oltre alla necessità di intervenire sugli organici complessivamente. Le modifiche attuate in commissione in tema di definitiva unificazione e di separazione delle competenze, nonché relative alla non opportunità della commistione con il tema della protezione internazionale sono andate incontro alle criticità da loro segnalate;

- l'**AIAF** (Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori) ha ribadito che la previsione di sezioni specializzate risulta ad oggi ancor più ragionevole anche alla luce della riforma della geografia giudiziaria, e che essa appare "indispensabile" per garantire l'effettiva tutela dei diritti e la loro concreta attuazione;

- L'**AIMMF** (Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e la famiglia) pur condividendo l'obiettivo di accentrare in uno stesso ufficio giudiziario le competenze in materia di minori e famiglia, al fine di evitare frammentazione e sovrapposizioni, esprime al contempo preoccupazioni in merito alla conservazione della specializzazione della giurisdizione minorile e la scelta delle sezioni specializzate potrebbe secondo loro non garantire alcune condizioni imprescindibili quali: l'esclusività delle funzioni, la composizione mista dell'ufficio giudicante e l'attribuzione al medesimo ufficio dell'intervento civile di tutela e di quello penale (necessità di una pianta organica propria): suggeriscono uffici autonomi sganciati "dall'angusta dimensione territoriale";

- l'**UNCM** (Unione Nazionale Camere Minorili) sono d'accordo con un accorpamento delle competenze e con la valorizzazione della specializzazione e sottolineano la necessità di accompagnarla con multidisciplinarietà, prossimità e formazione;

- **L'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza** si esprime a favore di una riforma organica della giustizia per i minori secondo i seguenti criteri: unicità del giudice, specializzazione, da attuarsi con l'integrazione del collegio giudicante con esperti e con l'attribuzione esclusiva dei giudici alle funzioni, prossimità e concentrazione davanti allo stesso giudice degli interventi sul penale minorile, sulla responsabilità genitoriale, nonché sui procedimenti di natura amministrativa;

- **Claudio Viazzi, Presidente del Tribunale di Genova** – segnala, come sola realtà organizzativa in grado di assicurare tempi rapidi e maggiore tutela dei diritti, una sezione specializzata e una necessaria concentrazione delle competenze, al fine di evitare interventi disfunzionali e frammentati, fotografati dall'art. 38 disp. att. cc novellato nel 20012, (le attuali competenze dei Tribunali dei minori sono distrettuali mentre quelle dei giudici della famiglia sono disseminate in tutti i tribunali ordinari).

- **Giuliana Civinini – Presidente della sezione civile del Tribunale di Livorno** – in merito alla creazione di sezioni specializzate pone l'accento sulle necessità di garantire l'esclusività dell'esercizio delle funzioni (segnala in questo caso la necessità di un organico che comprenda almeno 21 magistrati, che consenta la creazione di un sezione composta da 4 magistrati, uno che svolga funzioni di giudice tutelare, 3 con funzioni di giudice istruttore e componenti del collegio) e segnala la necessità di rendere effettiva la specializzazione, con criteri di selezione che prevedano esperienze pregresse e formazione – contrarietà alla presenza di giudici laici e tecnici).